

CONVENZIONE

concernente la regolazione dell'utilizzo dei sistemi informativi dell'Agazia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle prestazioni economiche erogate dall'Agazia, nonché la nomina degli Istituti di patronato e di assistenza sociale a Responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni.

Tra le parti:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA (di seguito, per brevità, "APAPI"), con sede in Via Zambra, 42 - Torre "B" Sud Top Center – 38121 Trento codice fiscale [REDACTED], in persona del Sostituto Dirigente *pro tempore*, [REDACTED], legittimata alla firma della presente convenzione in virtù dell'articolo 35, comma 2 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23

e

PATRONATO INPAL con sede in Roma, via Torino, 95 e sede Provinciale di Trento (TN) in Piazza Ezio Mosna, 12 C.F. [REDACTED], rappresentato da:

[REDACTED] C.F. [REDACTED], che agisce ed interviene nella sua qualità di rappresentante legale, di seguito denominato per brevità "Patronato",

di seguito denominate per brevità le "Parti".

Premesso quanto segue:

- i patronati e gli istituti di assistenza sociale sono definiti dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 "*Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*", persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità;
- l'articolo 7, comma 1 della legge n. 152/2001, prevede che i patronati svolgano attività di consulenza, di assistenza e di tutela a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati e dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato per il conseguimento, tra l'altro, delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, di carattere previdenziale e socio-assistenziale, erogate da amministrazioni ed enti pubblici;
- la medesima legge n. 152/2001 prevede, all'articolo 8, comma 3, che i patronati, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possano presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni;
- i patronati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 152/2001, possono svolgere, anche mediante stipulazione di convenzioni con le pubbliche amministrazioni, attività finalizzate all'espletamento di pratiche in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni ed informazione sulla

legislazione fiscale;

- ai sensi dell'art. 18 della legge n. 152/2001, le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni stipulate con le Istituzioni Pubbliche e Private non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali;
- l'art. 34 della Legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 individua nell'Agenzia la struttura organizzativa che, fra l'altro, gestisce per conto della Provincia:
 - a) gli interventi previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza integrativa e pacchetto famiglia e non attribuiti da specifiche disposizioni ad altre strutture provinciali;
 - b) le provvidenze a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili previste dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 e l'assegno di cura in favore delle persone non autosufficienti secondo quanto previsto dalla normativa provinciale;
 - c) le attività di concessione e di erogazione di prestazioni monetarie di carattere non discrezionale individuate dalla Giunta provinciale con una o più deliberazioni e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
 - d) l'assegno unico provinciale di cui all'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20;
 - e) la concessione di contributi, concorsi e sussidi a favore degli Enti di Patronato ed assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152, ed operanti nella Regione, ai sensi della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15;
- nella gestione delle anzidette prestazioni l'Agenzia opera quotidianamente in contatto con gli Istituti di Patronato, in forza dei poteri di rappresentanza ad essi conferiti dai cittadini che sono in rapporto con l'Agenzia per l'ottenimento delle prestazioni da questa erogate;
- l'Agenzia ha intrapreso uno sviluppo dei propri sistemi informativi che prevede, fra l'altro, la realizzazione sul sistema informativo ICEF della Provincia di una piattaforma unica informatizzata per la raccolta delle domande, su cui è stata implementata la cosiddetta "firma grafo-metrica" per la digitalizzazione e dematerializzazione di tutta la documentazione amministrativa;
- al fine di agevolare i cittadini all'accesso delle prestazioni erogate dall'Agenzia e di semplificare le relative procedure amministrative mediante l'utilizzo delle strumentazioni informatiche, si rende opportuno consentire ai patronati e agli istituti di assistenza sociale, mediante questo atto convenzionale, di operare sul sistema informativo ICEF, utilizzando i diversi moduli per la raccolta delle domande e dell'altra documentazione prevista per l'accesso alle prestazioni economiche dell'Agenzia;
- tale rapporto convenzionale implica, necessariamente, il trattamento, da parte del Patronato, di dati personali di cui la Provincia autonoma di Trento è Titolare del trattamento e il dirigente *pro-tempore* dell'Agenzia è Preposto

al trattamento;

- il Regolamento UE 2016/679, di seguito per brevità il “Regolamento”, “*si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*”;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, “*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*”;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, “*I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento*”;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, “*...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...*”;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il “*Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento*”;
- vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 1081 del 07.06.2013 e s.m.i., concernente “*D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Approvazione nuove disposizioni attuative della disciplina della protezione dei dati personali*”;
- considerato che il Patronato, in quanto riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 152/2001, è ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 129 del 7 febbraio 2025 e ss.mm. con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027 della Provincia autonoma di Trento (di seguito PTPCT). Tale Piano, in attuazione dell'art. 2-bis comma 3 del d.lgs. 33 del 2013 e della Delibera A.N.A.C. n. 1134 del 8 novembre 2017, prevede all'art. 49 che siano adottate le misure di prevenzione della corruzione da parte, fra gli altri, delle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato che, a prescindere da una partecipazione pubblica, svolgono un'attività di pubblico interesse, a condizione che detti soggetti abbiano un bilancio pari ad almeno euro 500.000,00 euro, circostanza che si verifica quando uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione di beni e servizi superi tale valore;
- considerato che nel bilancio del Patronato relativo all'anno **2024** il totale dello stato patrimoniale/valore della produzione supera il limite di euro 500.000,00, oltre il quale si rende necessaria l'adozione di misure

anticorruzione,

**tutto ciò premesso e considerato,
che costituisce parte integrante e sostanziale di questa
Convenzione, si conviene quanto segue**

Art. 1
Finalità e oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto:

- a) la messa a disposizione del Patronato, da parte dell’Agenzia, delle credenziali di accesso al sistema informativo ICEF per la compilazione dei moduli di domanda per richiedere la concessione delle prestazioni economiche erogate dall’Agenzia (di seguito per brevità “Moduli”). Fra i Moduli sono ricompresi anche quelli accessori alla concessione delle prestazioni economiche, quali ad esempio: il Modulo per comunicare i dati anagrafici del richiedente e quelli relativi alle modalità con cui si richiede di ricevere il pagamento delle prestazioni e le comunicazioni dell’Agenzia; il Modulo per richiedere le certificazioni delle prestazioni erogate;
- b) la definizione delle modalità per lo svolgimento, da parte del Patronato, di attività di raccolta delle domande e di altra documentazione inerente le prestazioni economiche erogate dall’Agenzia;
- c) la definizione delle modalità per lo svolgimento, da parte del Patronato, di attività accessorie a quelle individuate alla lettera b), come specificato negli articoli seguenti.

2. La presente Convenzione persegue l'obiettivo di agevolare gli utenti nell'accesso alle prestazioni economiche erogate dall’Agenzia, rendendo più semplici, rapide e trasparenti le procedure amministrative in un quadro di efficienza ed economicità dell'utilizzo delle risorse pubbliche; a tal fine risulta favorito l'impiego delle tecnologie informatiche, con le modalità e gli effetti seguenti:

- a) dematerializzare la documentazione cartacea;
- b) verificare il possesso dei requisiti e calcolare l'importo dei benefici, ove possibile, già all'atto della presentazione della domanda mediante appositi algoritmi, conferendo trasparenza all'azione amministrativa e imparzialità di trattamento dei cittadini;
- c) rendere disponibili nel più breve tempo possibile le decisioni dell’Agenzia.

3. Nell’Allegato A di questa Convenzione sono riportati i moduli informatici che vengono messi a disposizione del Patronato. Qualora per effetto di modifiche normative è attribuita all’Agenzia la competenza alla concessione di nuove prestazioni economiche, al cui accesso si provvede mediante domanda raccolta anche per il tramite dei patronati e degli istituti di assistenza sociale, il dirigente dell’Agenzia adotta l’aggiornamento dell’Allegato A e lo trasmette via posta

elettronica certificata (pec) al Patronato.

Art. 2 ***Impegni del Patronato***

1. Il Patronato si impegna a svolgere le seguenti attività:
 - a) comunicare all’Agenzia il nominativo del responsabile del Patronato per l’attuazione di questa Convenzione (di seguito per brevità “Amministratore”), allegando l’atto di nomina con assunzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. L’Amministratore gestisce i rapporti e le comunicazioni inerenti alla Convenzione con l’Agenzia, assicura per conto del Patronato la corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione e, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lett. a), rilascia agli operatori del Patronato le autorizzazioni all’accesso al sistema informativo ICEF, previa sottoscrizione di apposita nomina ad incaricato al trattamento. L’Agenzia può in ogni momento consultare l’elenco degli incaricati al trattamento del Patronato;
 - b) prima della compilazione dei Moduli che saranno sottoscritti con la firma grafometrica, procede al riconoscimento sotto la propria responsabilità dell’identità del sottoscrittore dei suddetti documenti. A tale riguardo si impegna a conservare copia del documento di identità del sottoscrittore unitamente al mandato di assistenza ricevuto per la compilazione di ciascuno specifico modulo;
 - c) informa i cittadini sui controlli a cui possono essere sottoposte le domande e l’altra documentazione presentata e sulle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere;
 - d) consegna l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dagli articoli 13 e 14 del Regolamento, relativa al Modulo compilato per il tramite del Patronato;
 - e) informa il cittadino che ha presentato una istanza mediante un modulo informatico che tale modulo e il relativo documento contenente l’istruttoria automatica dell’istanza (modulo “elabora”) sono consultabili sul Portale dei servizi On Line della Provincia: www.servizionline.provincia.tn.it. Su richiesta dell’interessato consegna copia cartacea di tali documenti;
 - f) trasmette periodicamente, a cadenza almeno mensile, all’Agenzia la documentazione cartacea relativa alle domande e all’altra documentazione presentata mediante l’assistenza del Patronato;
 - g) comunica all’Agenzia l’ubicazione delle sedi nelle quali viene svolta l’attività del Patronato.

2. La sottoscrizione dei Moduli di domanda è effettuata mediante lo strumento della firma grafometrica. La sottoscrizione con modalità autografa è ammessa solo nei casi di indisponibilità o criticità nell’erogazione del servizio di firma grafometrica, da segnalare tempestivamente, a cura dell’operatore, al soggetto erogatore del servizio.

Art. 3 ***Impegni dell’agenzia***

1. L'Agenzia assume con la stipula di questa Convenzione i seguenti impegni:
 - a) fornisce al Patronato l'accesso ad una o più funzionalità del sistema informativo necessarie per lo svolgimento delle attività strumentali all'accesso da parte dei cittadini alle prestazioni economiche erogate dall'Agenzia;
 - b) fornisce al Patronato l'accesso alle informazioni contenute nelle domande inserite nel sistema informativo, per le quali il Patronato ha ricevuto mandato di assistenza, che siano necessarie, pertinenti e non eccedenti il mandato di assistenza stesso;
 - c) garantisce che le informazioni di cui all'alinea precedente non siano visibili agli altri patronati. Le informazioni anagrafiche raccolte dal Patronato, quali la residenza, il domicilio, le modalità di pagamento delle prestazioni e di comunicazione con l'Agenzia, relative ai richiedenti le prestazioni economiche erogate dall'Agenzia e ai componenti i loro nuclei familiari, sono rese disponibili anche agli altri patronati qualora siano necessari alla compilazione da parte loro di altre domande o qualora si renda necessario modificare o aggiornare tali informazioni;
 - d) trasmette al Patronato, anche in forma telematica a mezzo del sistema informativo dell'Agenzia, i provvedimenti del dirigente dell'Agenzia assunti in definizione dei procedimenti amministrativi avviati in relazione alle istanze presentate con l'assistenza del Patronato;
 - e) fornisce al Patronato i dati per la compilazione delle statistiche sull'attività svolta dal Patronato, da dichiarare nelle domande per ottenere il contributo regionale previsto dalla legge regionale n. 15 del 1957.
2. L'Agenzia si impegna a fornire al Patronato tutte le informazioni riguardanti la normativa relativa alle prestazioni economiche erogate dall'Agenzia. A tale scopo organizza per gli operatori di patronato corsi di formazione sia sulla normativa in questione sia sull'utilizzo del sistema informativo.
3. Al fine di coordinare le attività inerenti la raccolta, l'istruttoria e la definizione delle domande per l'accesso alle prestazioni economiche nonché di regolare i rapporti tra l'Agenzia e i patronati, l'Agenzia organizza periodicamente incontri con i responsabili dei patronati.

Art. 4

Disposizioni anticorruzione

1. Il Patronato, con la sottoscrizione di questa Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del Patronato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il Patronato si impegna, per la durata della presente Convenzione e nei tre

anni successivi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del Patronato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. Il Patronato si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tale riguardo dichiara che l'Agenzia gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Patronato si impegna a trasmettere copia dello stesso al proprio personale che si occupa di assistere i cittadini nell'accesso alle prestazioni economiche erogate dall'Agenzia.

4. E' motivo di risoluzione della presente Convenzione, fatta salva ogni azione di risarcimento del danno, la violazione del medesimo Codice di comportamento.

5. Il Patronato adotta idonei meccanismi atti a garantire il monitoraggio dei rapporti personali, anche di parentela ed affinità, tra il proprio personale e i soggetti destinatari dell'attività, allo scopo di garantire il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interesse.

6. Il Patronato denuncia all'Autorità giudiziaria competente qualsiasi illecito corruttivo di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività espletate.

Art. 5

Nomina a Responsabile del trattamento

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con questa Convenzione, l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, per conto della Provincia autonoma di Trento, "Titolare del trattamento", secondo quanto stabilito dal punto 5) dell'Allegato A) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1081 del 2013 e s.m. i., nomina il PATRONATO INPAL "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile"). Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 6

Contenuti, finalità e modalità di svolgimento del trattamento

1. i dati personali trattati dal Responsabile appartengono alle seguenti tipologie:

a) Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni):

- dati anagrafici identificativi del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare, con indicazione delle relazioni di parentela con il richiedente;
- dati reddituali e patrimoniali e dati relativi alle spese deducibili;
- dati riguardanti: l'attualizzazione dei redditi; il consumo di determinati beni e servizi utilizzati per la verifica della congruità della condizione economica rispetto ai consumi; il possesso di determinati beni mobili iscritti in pubblici registri;
- dati dichiarati nella dichiarazione ISEE;
- residenza in Provincia di Trento e convivenza con il richiedente;
- informazioni riguardanti le motivazioni della non convivenza con il richiedente del coniuge separato o dell'altro genitore dei figli minori;
- sussistenza di particolari situazioni abitative;
- condizione ed esperienza lavorativa, anzianità contributiva, stato di disoccupazione o di inoccupazione, sussistenza di cause di esonero dall'obbligo di ricerca attiva di un'occupazione;
- iscrizione ad istituti scolastici, formativi ed universitari;
- utilizzo di beni e servizi erogati da enti pubblici o da soggetti privati accreditati, per i quali il richiedente ha richiesto di beneficiare di tariffe o prezzi agevolati, quali ad esempio: pasti mensa scolastica, trasporto pubblico alunni, servizi prima infanzia;
- posizione previdenziale ed iscrizione a fondi pensione complementare; versamenti previdenziali obbligatori, volontari o ad un fondo pensione complementare;
- dati bancari o modalità alternative per la riscossione dell'intervento agevolativo richiesto.

b) Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili)

- categoria e grado di invalidità;
- titolarità di prestazioni analoghe a quelle per l'invalidità civile o concesse per le medesime menomazioni;
- presenza nel nucleo familiare di minori in affidamento;
- livello di gravità di soggetti non autosufficienti;
- periodi di ricovero presso strutture sanitarie o socio-sanitarie o di inserimento in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-sanitario o sanitario.

2. Le categorie di interessati coinvolti nel trattamento sono i singoli cittadini che richiedono l'accesso agli interventi agevolativi ed eventualmente i componenti il loro nucleo familiare.

3. Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare. In particolare, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e nello specifico per dare corso alle procedure, di interesse del richiedente, di concessione degli interventi agevolativi richiesti (di seguito più brevemente indicate come "Finalità del trattamento"). L'attività di assistenza del

Patronato volta ad ottenere la concessione dei diversi interventi agevolativi è considerata strumentale rispetto alle Finalità del trattamento. In particolare, il Responsabile opera mediante il sistema informativo ICEF della Provincia per compiere le seguenti operazioni: inserimento nei Moduli informatici dei dati e delle informazioni sopra elencati. I dati e le informazioni inseriti possono essere modificati per apportarvi correzioni, nel caso di dati o informazioni errati, o aggiornamenti, qualora la normativa di riferimento degli interventi agevolativi richiedano l'aggiornamento dei dati e delle informazioni dopo la presentazione iniziale della domanda, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accesso o del ricalcolo della misura degli interventi agevolativi. La consultazione dei Moduli compilati dal Responsabile è sempre ammessa per le Finalità del trattamento. Le estrazioni di dati contenuti nei Moduli compilati dal Responsabile sono consentite per le Finalità del trattamento e solo mediante appositi report disponibili sul sistema ICEF. La cancellazione di Moduli può essere effettuata solo previa autorizzazione dell'Agenzia. Il Responsabile non può utilizzare i dati e le informazioni caricate nei Moduli se non per le Finalità del trattamento.

4. Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

5. Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

6. Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 7

Obblighi del Responsabile

1. In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali (ad esempio, di riduzione e necessità) in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

- a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- b) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare, per il tramite dell'Agenzia, dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;

- c) mettere a disposizione del Titolare, per il tramite dell'Agenzia, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo *Data Privacy Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato;
- d) comunicare immediatamente al Titolare, e nello specifico alla struttura competente in materia di protezione dei dati personali, e all'Agenzia, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;
- e) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lett. a) di questa convenzione comunicare al Titolare, per il tramite dell'Agenzia, il nominativo dell'eventuale DPO (*Data Privacy Officer*);
- f) alla scadenza di questa Convenzione, o al più tardi al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione, ivi comprese ogni eventuale copia esistente, dei dati personali in oggetto, dandone conferma scritta al Titolare per il tramite dell'Agenzia, a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili.

2. Qualora il Responsabile utilizzasse per le Finalità del Trattamento strumenti informatici non forniti dal Titolare, dovrà garantire:

- a) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché le misure di sicurezza minime di cui agli artt. 33 e ss. del previgente D. Lgs. 196/03 e relativo Allegato tecnico (B). Il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quello "minimo" di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, nonché alla nomina dei necessari Amministratori di Sistema;
- b) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del Data Privacy Officer (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;
- c) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e e s.m.i. del 25/6/2009 conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema;

d) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, per il tramite dell'Agenzia, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("*Data privacy impact assessment*", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa comunicazione all'Autorità di controllo e ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi;

f) garantire che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione di cui al comma 1, lett. f), potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, a condizione che il destinatario sia attrezzato a riceverli.

3. Nel caso in cui si renda necessario stampare su modulo cartaceo i Moduli compilati, il Responsabile si impegna a consegnare i documenti cartacei secondo le indicazioni che saranno impartite.

Art. 8

Divieto di nominare un sub-Responsabile

1. Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento.

Art. 9

Limitazione della responsabilità

1. In caso di azione per responsabilità civile o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 10

Durata della Convenzione

1. Questa Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2027; la stessa si intende rinnovata per ulteriori quattro anni qualora non intervenga disdetta di una parte contraente, da inviarsi all'altra, con posta elettronica certificata.

Art. 11

Risoluzione e recesso dalla convenzione

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere da questa Convenzione, qualora l'espletamento del servizio non corrisponda alle condizioni stabilite nella Convenzione medesima, il servizio sia svolto in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità o negligenze in genere ed in caso di violazione degli obblighi in materia di anticorruzione e di riservatezza di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7 della presente Convenzione.

Art. 12

Compensi

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento dei patronati e degli istituti di assistenza sociale, le parti convengono che per le attività previste da questa convenzione non è previsto alcun compenso ai Patronati da parte dell'Agenzia.

Art. 13

Regime fiscale

1. Il presente atto verrà registrato in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 14

Foro competente

1. Per ogni controversia riguardante la presente Convenzione è competente il Foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.

PATRONATO INPAL

Il Legale Rappresentante del Patronato

- Pasquale Santoianni –

Il Responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, dichiara di avere attentamente esaminato, di conoscere e di accettare espressamente e di approvare in forma specifica i seguenti articoli:

Art. 5 – diligenza professionale

Art. 8 – restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi

Art. 9 – limitazione di responsabilità (manleva)

Art. 14 – Foro competente

PATRONATO INPAL

Il Legale Rappresentante del Patronato

████████████████████

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA
INTEGRATIVA

Il Dirigente dell'Agenzia

████████████████████

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

ALLEGATO A – Elenco dei Moduli utilizzabili dai patronati sul sistema informativo ICEF

N.	Denominazione	Riferimenti normativi - note
1.01	Concessione prestazioni economiche invalidi civili , ciechi civili e sordomuti	Legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7
1.02	Concessione assegno integrativo	Legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 – Art. 3, comma 1, e art. 7, comma 1-bis (Norma abrogata
1.03	Incremento alla pensione	legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38
2.01	Concessione assegno di cura	Articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15
2.02	Riaccertamento economico assegno di cura	Articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15
2.03	Assegno di cura - Richiesta riaccertamento livello di gravità	Articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15
2.04	Dichiarazione titolarità indennità di assistenza	Articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15
3.01	Concessione assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori	art. 65 legge 448/98 art.65 legge provinciale 3/2000
3.02	Concessione assegno di maternità	Art. 74 del Dlgs 151/2001 e art. 65 della L.P. 3/2000
3.03	Concessione assegno unico provinciale	Art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017);
3.04	Concessione “Reddito di garanzia”	Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, articolo 35, comma 2 (a seguito abrogazione solo modifiche domande anni precedenti)
3.05	Concessione Fondo di solidarietà per i familiari di vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato	Art. 1 Legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13
3.06	Concessione contributo famiglie numerose	Legge provinciale 2 marzo 2011, n.1, articolo 6, comma 1 e 5 (a seguito abrogazione solo modifiche domande anni precedenti)
	“Domanda Unica” per per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia, dell'assegno regionale al nucleo familiare e del contributo per le famiglie numerose per l'anno 2016	Vedasi punti 3.06 e 4.06
4.04	Concessione contributo copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli	Art. 1 della Legge Regionale 18 febbraio 2005, n.1 e s.m. (modulo da attivare)
4.05	Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti	Art. 2 della Legge Regionale 18 febbraio 2005, n.1 e s.m.

4.06	Concessione assegno regionale al nucleo familiare	Art. 3 della Legge Regionale 18 febbraio 2005, n.1 e s.m. (a seguito abrogazione solo modifiche domande anni precedenti)
4.07	Concessione contributi ai fini della costituzione della pensione dell'INPS e della pensione complementare	legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 - artt. 4, 5, 6 e 6 bis
4.08	Concessione interventi a sostegno contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 - art.14
4.09	Concessione Contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione da parte di coltivatori diretti, coloni e mezzadri operanti in aziende zootecniche	legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 - art. 6-ter
5.01	Concessione ratei eredi	
6.01	Comunicazione dei dati anagrafi e delle modalità di pagamento ("Soggetto APAPI")	
6.02	Richiesta di stampa della certificazione unica	
6.03	Richiesta calcolo ICEF per Dote finanziaria	Legge provinciale 13 maggio 2020, n.3), art. 25 quater